



## STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIET  TRA AVVOCATI S.R.L



Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libert  n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] ( [REDACTED] ) il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e ivi residente in [REDACTED] ( [REDACTED] ) in via [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S - francescoleone@pec.it; tel. 091/7794561; fax 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D - simona.fell@pec.it; tel. 091/7794456; fax 0917722955), e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B - raimonda.riolo@pec.it; tel. 091/7794561; fax 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, via Lungotevere Marzio n.3;

CONTRO

- il **Ministero dell'Interno**, nella persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Commissione medica per l'accertamento dell'idoneit  psico-fisica e attitudinale al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

-ove sussistenti e individuabili, dei soggetti potenzialmente controinteressati a resistere che verranno individuati dall'Amministrazione intimata in esito all'apposita istanza di accesso agli atti a tal uopo inoltrata dal ricorrente in data 8 marzo 2021; si precisa a tal proposito che l'ultima graduatoria dei vincitori ammessi agli accertamenti psicofisici della selezione gravata in cui pure compare il nominativo del Sig. [REDACTED], contiene esclusivamente il nome, il cognome e la data di nascita e non anche i dati (indirizzo di residenza e c.f.) strumentali per effettuare la notificazione del ricorso;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del giudizio di inidoneità psicofisica espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito, reso noto lo scorso 8 gennaio 2021 mediante pubblicazione sull'area personale del ricorrente del sito [www.concorsi.vigilfuoco.it](http://www.concorsi.vigilfuoco.it), che ha decretato l'esclusione dello stesso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario"- indetta con D.M. 238 del 14.11.2018;
- del verbale n. 21 stilato dalla Commissione medica del concorso recante la scheda medica del ricorrente che ne attesta la non idoneità psicofisica, predisposto dalla Commissione intimata lo scorso 8 gennaio 2021 e reso noto lo scorso 2 febbraio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, recante la seguente diagnosi «~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ con ~~\_\_\_\_\_~~ ( HB ~~\_\_\_\_\_~~ g/dl)-Decreto 4/11/2019 n. 166, art. 1, Allegato A, punto ~~\_\_\_\_\_~~, punto ~~\_\_\_\_\_~~, punto ~~\_\_\_\_\_~~»;
- della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate dal ricorrente nella parte in cui ne decreta l'inidoneità psicofisica e la conseguente esclusione dall'iter selettivo, e resa nota lo scorso 2 febbraio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- del decreto n. 19 datato 2 febbraio 2021 con il quale è stata decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in questione;
- dell'art. 9 del con D.M. 238 del 14.11.2018 con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario" che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di ~~\_\_\_\_\_~~

per di inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente;

-ove occorra e per quanto di ragione del D.M. 238 del 14.11.2018 con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto n. 271 del 19 novembre 2020 recante la Rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Si premette in

#### FATTO

1. Con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 92 del 20 novembre 2018, è stata bandita una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'odierno ricorrente, vigile del fuoco volontario iscritto presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di ██████████ dal 2004, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal citato bando, ha partecipato alla selezione.

Secondo quanto previsto dal bando, l'Amministrazione procedente ha formato la graduatoria finale, per ciascuna delle annualità previste dalla legge 205/2017, sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati in relazione al periodo di servizio prestato ed ai vari titoli di preferenza dagli stessi posseduti alla data di presentazione della domanda.

La graduatoria finale per l'anno 2020 è stata adottata con provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale, supplemento straordinario 1/49 del 23 novembre 2020.

L'odierno ricorrente, in virtù del servizio prestato e dei titoli posseduti, si è collocato alla ~~15~~esima posizione.

La selezione ha, tuttavia, subordinato l'ammissione al successivo corso formativo propedeutico all'assunzione all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità operativa, psico-fisica e attitudinale.

Nello specifico, l'articolo 8 della *lex specialis* ha disciplinato lo svolgimento della prova di capacità operativa «*diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi*». Ed infine, ai sensi del successivo articolo 9 del bando, «*i candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'articolo 8 sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163*», consistenti nella sottoposizione dei candidati a diverse visite mediche e analisi cliniche volte a verificare la compatibilità dei valori fisiologici e del quadro clinico complessivo degli stessi con le previsioni normative in tema di accertamento dell'idoneità per l'accesso al ruolo di vigile del Fuoco.

A tale ultimo proposito, la normativa generale in tema di idoneità psicofisica al servizio è rinvenibile nel D.m. Interno n. 166, del 4 novembre 2019, recante il «*Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20G00001)*».

Tanto premesso, in ragione del positivo piazzamento nella graduatoria finale, il Sig. ~~██████████~~ è stato convocato al fine di essere sottoposto agli accertamenti testé richiamati. In primo luogo, il 30 novembre 2020 il ricorrente è stato chiamato a svolgere le prove di carattere motorio-attitudinale ed è riuscito a superarle in maniera brillante.

Di conseguenza, il Sig. ~~██████████~~ è stato convocato nei giorni 14 e 15 dicembre 2020 per sostenere gli ultimi accertamenti della selezione, quelli di natura sanitaria.

In esito a tali accertamenti la commissione medica intimata, con verbale n. 19 del 15 dicembre 2020, ha sospeso il giudizio di idoneità del ricorrente subordinando la valutazione definitiva alla previa produzione da parte dello stesso di ulteriori accertamenti di laboratorio, in particolare, dell'esito di una visita ~~██████████~~ e di un ~~██████████~~ da inoltrare alla precedente entro i successivi 10 giorni.

A riscontro ed entro i suddetti termini il Sig. ████████ ha, dunque, inoltrato all'intimata le richieste certificazioni mediche provenienti da struttura sanitaria pubblica attestanti la normalità dei propri valori fisiologici.

Nel dettaglio, il ricorrente ha depositato, oltre alle analisi ematiche richieste, due certificazioni mediche specialistiche provenienti dall'Assl di Sassari attestanti valori ~~ematici~~ e dati ~~cardiologici~~ non patologici. Con tali certificazioni si attestava, difatti, che il ricorrente aveva oramai risolto e superato le pregresse problematiche dallo stesso riscontrate nel 2017, connesse al proprio apparato ~~gastrointestinale~~.

Ciononostante, la diagnosi finale espressa dalla commissione medica il successivo 8 di gennaio è stata di segno negativo: dopo essere stato ritenuto fisicamente compatibile al ruolo in tutti i settori di indagine previsti dalla normativa di riferimento, il ricorrente è stato ritenuto "non idoneo" sulla scorta della seguente motivazione «~~Gli~~  
~~esami~~ e ~~dati~~ ~~cardiologici~~ con ~~anemia~~ ~~ipertensione~~ ~~neurologica~~ (HB ~~15~~ g/dl)-Deceto 4/11/2019 n. 166, art. 1, Allegato A, punto ~~2~~ punto ~~3~~ punto ~~4~~».

In esito a tale valutazione, pertanto, al ricorrente è stata preclusa la possibilità di essere avviato al corso formativo.

Al superiore provvedimento di esclusione, che rileva in capo al ricorrente il sussistere di una causa di inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, seguirà inoltre, il decreto di cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale di ~~Sassari~~, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

Di conseguenza il sig. ████████, fortemente preoccupato per la diagnosi formulata in sede concorsuale, ha deciso di avanzare un'istanza di accesso agli atti concorsuali e, contestualmente, di sottoporsi a due diverse visite mediche specialistiche presso una struttura medica del Servizio Sanitario Nazionale al fine di appurare la sussistenza e la consistenza delle cause di esclusione riscontrate in sede concorsuale.

Orbene, l'esito di tali attività ha reso evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che sono il frutto di un'istruttoria carente e superficiale.

Ed infatti, le visite a cui il ricorrente si è sottoposto pochissimi giorni dopo la sua esclusione, espletate da specialisti che operano presso Strutture del Servizio Sanitario

Pubblico hanno dimostrato l'illogicità e l'abnormità caratterizzanti il giudizio di inidoneità preposto dalla commissione esaminatrice e hanno, conseguentemente, reso manifesta l'erroneità dei presupposti su cui si è fondato il provvedimento di inidoneità.

I medici incaricati dal ricorrente di certificare *ex post* il proprio stato di salute hanno, altresì, analizzato la cartella clinica concorsuale, esibita in esito all'istanza di accesso il 2 febbraio 2021, ed hanno potuto constatare l'inconciliabilità assoluta sussistente tra la condizione fisica che il ricorrente presentava in sede concorsuale e le cause di esclusione diagnosticate dagli esaminatori.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi di

#### DIRITTO

**I. FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. INTERNO DEL 4 NOVEMBRE 2019 N. 166, ARTICOLO 1, CO, 4. ALLEGATO A, PT. ~~1~~, ~~2~~ E ~~3~~ FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90- VIOLAZIONE ART 1 DELLA LEGGE 241/1990- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO- ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA-ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..**

Come anticipato in punto di fatto, secondo le asserzioni della Commissione esaminatrice, il ricorrente, che presta lodevole servizio da quindici anni come Vigile del Fuoco Volontario e che mai ha avuto modo di dubitare della propria salute e prestantza fisica, non sarebbe idoneo alla stabilizzazione nel Corpo in quanto affetto dalle seguenti patologie «~~Glicemia elevata e~~ ~~lipidemia~~ ~~e~~ ~~ipertensione~~ ~~con~~ ~~eccezionale~~ ~~ipertensione~~ ~~metabolica~~ (HB ~~180~~ g/dl) ».

Da quanto si legge nel relativo verbale di esclusione, a detta di controparte, le menzionate problematiche riscontrate in capo al ricorrente costituirebbero causa di inidoneità al reclutamento nel ruolo di Vigile del Fuoco ai sensi del Decreto 4/11/2019 n. 166, e, in particolare, dell'Allegato A, punti ~~1~~, ~~2~~ e ~~3~~.

Tuttavia, nessuna delle problematiche fisiche diagnosticate in sede concorsuale è, in effetti, ascrivibile al Sig. ~~██████████~~

Giova, innanzitutto, premettere che l'adozione di un giudizio di tale gravità si appalesa erronea prima in fatto che in diritto: se il ricorrente fosse stato affetto dalle molteplici patologie riscontrate in sede selettiva non avrebbe potuto, in primo luogo, sostenere e superare proficuamente le complesse ed impegnative prove di efficienza fisica che hanno caratterizzato la procedura selettiva né, tantomeno, avrebbe superato, meno di un anno addietro<sup>1</sup>, gli analoghi accertamenti medico-sanitari che a cadenza annuale vengono effettuati per accertare il diritto a permanere nell'elenco dei Vigili del Fuoco discontinui! A tale ultimo proposito si evidenzia, infatti, che il Sig. ██████████, in qualità di vigile discontinuo del distretto di ██████████, negli ultimi 15 anni è stato sottoposto, con cadenza annuale, ad analisi cliniche e visite mediche del tutto assimilabili a quelle testé contestate ed, in esito alle stesse, ha sempre ottenuto la convalida dell'idoneità psicofisica al servizio.

L'ultima verifica sanitaria annuale è stata superata dal ricorrente in data 10 febbraio 2020. In secondo luogo, l'erroneità della diagnosi concorsuale testé avversata è oggettivamente comprovata dalle molteplici e dettagliate certificazioni mediche di segno opposto rilasciate al ricorrente a pochi giorni dall'esclusione concorsuale da due strutture mediche pubbliche.

Tali certificati, come si avrà modo di spiegare nel prosieguo, oltre a rilevare la piena salute fisica del ricorrente hanno attestato che, in ogni caso, le patologie asseritamente diagnosticate dalla commissione concorsuale non sono affatto riconducibili alle disposizioni normative invocate nel provvedimento di esclusione impugnato.

I.I. Segnatamente, in data 9 febbraio 2021, la Dottoressa Anna Giacomina Carta che in qualità di esperta in clinica chirurgica presso l'Asl di Sassari ha curato i disturbi ██████████ registrati dal ricorrente nel 2017, dopo averlo sottoposto ad una scrupolosa visita specialistica ha certificato l'intervenuta guarigione assoluta e la conseguente erroneità della diagnosi concorsuale.

In particolare la specialista interrogata ha certificato «non sono presenti ██████████ ██████████ ██████████ né ██████████ ██████████ ██████████ *Allo stato*

---

<sup>1</sup> Cfr. verbale di visita medica di accertamento del 10 febbraio 2020, stilato dalla Direzione sanitaria del gruppo ferrovie dello stato.

attuale la è e non presenta recenti segni di Non nel ».

Già da tale certificazione si desume, quindi, sia l'assenza delle in sede concorsuale che l'insussistenza dei recenti episodi di che avrebbero determinato l'asserito stato di grave e invalidante del ricorrente

In particolare tale primo referto medico smentisce, in maniera evidente, la conferenza del richiamo operato dalla commissione concorsuale alla causa di inidoneità indicata al punto della tabella A allegata al D.M. interno n. 166/2019 che, per quanto d'interesse, indica quale motivo di esclusione «e e».

La normativa richiamata quindi, impone che ai fini dell'esclusione del candidato, la diagnosi debba riguardare la presenza di di rilevante entità e gravità.

Com'è noto, infatti, il disturbo semplice o superficiale che dir si voglia, consiste in un disturbo assai frequente e non invalidante e in quanto tale non viene ritenuto invalidanti dal legislatore.

Sennonché, sulla scorta di tali ultime considerazioni, l'illegittimità della motivazione impugnata, con specifico riguardo al citato punto si evince già dalla formulazione letterale della diagnosi apposta nel provvedimento di inidoneità che, a ben vedere, si limita a riscontrare la presenza di e senz'anche specificarne il grado di cronicità né tantomeno la quantità o la dimensione.

In altre parole, operando nel rispetto della normativa richiamata la precedente non avrebbe in alcun modo potuto escludere il ricorrente in vista del mero riscontro di che, seppure come certificato dall'Asl di Sassari non erano neppure esistenti, di certo ed in ogni caso non potevano causare l'esclusione in mancanza di una diagnosi circa la loro "gravità". Valutazione quest'ultima che la commissione precedente ha omesso totalmente di operare, così inficiando irrimediabilmente il procedimento amministrativo impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione.

Come più volte precisato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, difatti, gli elenchi contenenti le cause di inidoneità psicofisica al servizio nei ruoli militari e di polizia comportano l'assenza di spazi discrezionali per l'amministrazione e rendono, quindi, necessaria ai fini dell'esclusione la precisa individuazione della problematica

diagnosticata in sede concorsuale e la **diretta riferibilità della stessa ad una delle patologie ivi enumerate** (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio, sez. I ter, sent. 795/2007).

Nel caso di specie la problematica [REDACTED] avrebbe, difatti, potuto assurgere a causa di esclusione sono nel "caso limite" individuato dal legislatore e che, come dimostrato, non era affatto riscontrabile nella fattispecie in analisi!

Contrariamente a quanto stabilito, però, la Commissione di concorso, pur avendo riscontrato in capo al ricorrente una imperfezione ben più lieve di quella normativamente elencata quale causa di non idoneità alla stabilizzazione, lo ha escluso, mediante l'erroneo richiamo del menzionato punto [REDACTED] del regolamento delle imperfezioni.

I.II. Ebbene, seppure le superiori considerazioni, da sole, siano in grado di dimostrare l'evidente fallacia del *modus operandi* amministrativo oggi censurato, si precisa che le ulteriori certificazioni mediche rilasciate al ricorrente dal S.S.N. hanno, altresì, confutato la correttezza delle ulteriori cause di esclusione asseritamente riscontrate in sede concorsuale.

Si rammenta, a tal proposito, che il provvedimento impugnato è stato, altresì, motivato sulla scorta dell'asserito riscontro di «[REDACTED]» che, a detta di controparte, comporterebbe l'inidoneità ai sensi di quanto indicato nei punti [REDACTED] e [REDACTED] della già menzionata tabella A.

Rispettivamente, il richiamato punto [REDACTED] enuncia quali motivi di inidoneità «*Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono rilevanti disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia con alterazione della crasi ematica; la malattia celiaca, in presenza di gravi manifestazioni di malassorbimento e sintomi o segni carenziali, fermo restando che, in assenza di complicanze e in costanza di regime dietetico privo di glutine, tale patologia non costituisce di per se' causa di inidoneità*» mentre il successivo punto [REDACTED] prevede «*Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità*», comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito

*o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico di grado assoluto, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina.»*

La problematica riscontrata in sede concorsuale, in effetti, non rispecchia affatto alcuna delle menzionate cause di esclusione previste dalla normativa di settore che, quindi è stata erroneamente invocata dalla commissione intimata.

A ben vedere, le disposizioni normative citate fanno riferimento a condizioni fisiche che assumono valenza ai fini dell'esclusione solo ove, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, ne sia stata appurata la "prezzabile entità".

E tali argomentazioni, come già anticipato in narrativa, risultano suffragate dall'eminente parer medico fornito sul punto lo scorso 26 febbraio dal Dott. Luigi Podda, specialista in ematologia presso l'A.o.u. di Sassari, che dopo aver visionato le analisi cliniche esibite dal ricorrente in sede concorsuale ed aver operato un raffronto tra tali valori e i riferimenti normativi invocati dalla precedente<sup>2</sup> al fine di sorreggere il giudizio di esclusione ha, in definitiva, rilevato l'assoluta erroneità dell'operato di parte resistente.

In particolare, il Dott. Podda avendo riscontrato in capo al Sig. ██████ *«una lieve ██████ ██████ ██████»* e dopo aver certificato lo stato di piena salute del ricorrente non ha avuto dubbi nel rilevare *«non vi sono quindi a mio avviso elementi che possano configurare la situazione illustrata ai punti 13 e punto 14 del Decreto 4/11/2019 n. 166, Allegato A, relativi a "cattivi funzionamenti" dell'apparato gastroenterico e del sistema circolatorio»*.

La superiore certificazione, quindi, oltre a dimostrare la perfetta idoneità del ricorrente al momento della visita ha, invero, accertato che **già in sede concorsuale ove gli esaminatori avessero operato con maggiore scrupolo e perizia non avrebbero potuto che constatare il perfetto stato di salute del Sig. ██████ e, in particolare, la compatibilità tra lo stesso e il quadro normativo in tema di accertamento psico-fisico per la stabilizzazione nel ruolo di Vigile del Fuoco.**

Del resto, l'inattendibilità delle valutazioni operate in seno alla procedura di stabilizzazione in esame è già nota a Codesto Ecc.mo Collegio che, in diversi casi recenti assimilabili al presente, ha avviato un'intensa attività istruttoria volta ad appurare la sussistenza dei motivi di esclusione registrati dalla P.A. e, dopo aver constatato la fallacia

<sup>2</sup> Punti 13 e 14 della tabella a allegata al d.m. n. 166/2019.

dell'agere amministrativo, ha annullato con sentenza breve i negativi giudizi di esclusione psicofisica disponendo, per l'effetto, l'ammissione degli istanti al corso formativo propedeutico all'assunzione ( cfr., *ex plurimis*, da ultimo, T.A.R Lazio Sez. I bis 13842/2020).

Invero, seppure a questa Difesa siano ben noti i limiti alla sindacabilità in sede giurisdizionale dei giudizi concorsuali connotati da elevata discrezionalità tecnica, non può sottacersi che secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, i giudizi psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi, in quanto «*effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili*» (Cons. St. Sez. IV sent. n.7325/2020).

E rientra certamente tra le menzionate ipotesi di alterazione dei protocolli dell'analisi concorsuale **la dimostrata inabilità della Commissione esaminatrice di analizzare gli esiti delle valutazioni operate in sede selettiva, riscontrata nel caso di specie.**

In un recente caso assimilabile al presente Codesto Ecc.mo T.A.R. ha definito con sentenza breve il contenzioso in favore del ricorrente sulla scorta delle seguenti considerazioni «*le censure in precedenza evidenziate, relative al difetto di motivazione e di istruttoria, possano ritenersi fondate e, pertanto, debbano essere accolte, atteso che:*

*- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;*

*- nel caso di specie, come detto, la verifica disposta dalla Sezione, effettuata dalla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare di Roma, ha rilevato "l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità, attribuendo al contempo al ricorrente un coefficiente di idoneità PS 1, compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale...";*

*- ritenuto che la predetta verifica appare assolutamente idonea a fare ipotizzare - come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) - "un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità",*

*sindacabile in sede di giurisdizione» ( T.A.R. Lazio Sez. I bis sent. n.2027 del 18 febbraio 2021).*

In definitiva, quindi, per i casi in cui, come avviene in quello in esame, le valutazioni concorsuali si rivelino manifestamente inattendibili il Giudice Amministrativo può certamente disporre la verifica giudiziale che, difatti, come precisato da Consiglio di Stato, ha lo scopo di *«verificare che la competente commissione medica dell'Amministrazione abbia adottato una metodologia di analisi corretta: altrimenti detto, può essere oggetto di approfondimento istruttorio solo l'attendibilità del giudizio, mentre è escluso che, con il mezzo della verifica, si possa giungere ad una nuova valutazione dell'idoneità del candidato»*( Cons. St. Sez. IV, sent. n. 1900/2020).

Se, al contrario, si impedisse *tout court* al g.a. di verificare la legittimità della procedura concorsuale, la discrezionalità di cui godono le Commissioni di concorso rischierebbe di tradursi in puro arbitrio dell'azione amministrativa, senza alcuna possibilità di verificarne l'attendibilità.

Ebbene, alla luce di quanto esposto, la valutazione effettuata in sede di accertamenti psicofisici è illogica e conseguentemente illegittima, risultando chiaramente censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche sopra richiamate e per violazione dei principi regolanti la materia.

Tanto premesso l'esclusione oggi gravata si appalesa meritevole di essere censurata in quanto illegittima e discriminatoria.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Il ricorrente ha già dimostrato di possedere l'idoneità psicofisica al ruolo di Allievo Vigile del Fuoco mediante le molteplici certificazioni mediche versate in atti e provenienti dal S.S.N..

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. dovesse ritenere necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta C.T.U. consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a. ovvero verifica ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, l'idoneità ai sensi del D.M.Interno n. 166 del 2019.

Si chiede, in particolare, di ordinare al verificatore di pronunciarsi circa lo status fisico del ricorrente anche in sede di valutazione concorsuale e di constatare se le diagnosi in

quel momento adottate possano legittimamente ricondursi ai punti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] della tabella A del D.m. 166/2019.

#### SULLA DOMANDA CAUTELARE

**Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.**

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* si rileva che, seppure l'odierna Amministrazione resistente non ha ancora avviato il corso formativo propedeutico all'assunzione ma che, come appreso per le vie brevi, **tale attività sarà iniziata entro e non oltre il mese di maggio p.v.**

Si precisa che, posto che tutte le comunicazioni sulle date di avvio del corso vengono comunicate esclusivamente sulle pagine personali dei concorrenti idonei, questa difesa è impossibilitata a conoscere con esattezza le date di avvio del corso formativo di cui trattasi.

Tanto premesso e rilevato, appare doveroso chiedere a Codesto Giudice di ammettere il ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo succitato e, segnatamente, al corso formativo di sette mesi che, presumibilmente verrà avviato entro il prossimo mese di dicembre.

In subordine, qualora in via istruttoria si ritenesse necessario disporre la verifica giudiziale, si chiede che tale adempimento venga espletato nelle medesime tempistiche suindicate.

È palese, dunque, l'urgenza che caratterizza la presente domanda cautelare.

Difatti, **nella denegata ipotesi in cui la domanda cautelare venisse respinta il ricorrente perderebbe ogni possibilità di essere assunto nel Corpo dei Vigili del Fuoco e, come già rammentato, dopo 15 anni di servizio discontinuo, all'età di 40 anni verrebbe altresì cancellato definitivamente dall'elenco dei Vigili del Fuoco Volontari e, conseguentemente, subirebbe un danno di natura economica e morale assolutamente irreparabile.**

#### ISTANZA EX ART. 41, CO.4, C.P.A.

Come già precisato in narrativa, l'odierno ricorrente, pur risultando escluso dal prosieguo dell'iter selettivo in ragione dell'inidoneità psicofisica qui gravata, ad oggi permane nella graduatoria finale del concorso alla posizione n. [REDACTED] su 8955 idonei.

Tanto premesso si rileva che l'odierna resistente non ha reso noto il numero dei candidati che verranno avviati al corso di formazione per lo "scaglione/annualità" che riguarda il ricorrente, né ha specificato il piazzamento conseguito dagli stessi, sì rendendo molto complessa per questa difesa l'individuazione dei soggetti che concretamente potrebbero essere lesi dall'accoglimento del presente ricorso.

Per ipotesi di questo tipo l'art. 41, comma 4, c.p.a. stabilisce che «Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione a cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione si effettua per pubblici proclami prescrivendone le modalità».

Con riferimento, inoltre, alle modalità di notificazione per pubblici proclami va rilevato che il mezzo più idoneo a consentire la conoscenza è la conoscibilità del gravame ai controinteressati sia la pubblicazione, sul profilo web del Ministero dell'Interno - sezione dedicata al concorso controverso - di un estratto dell'emanando provvedimento con cui si dispone ed autorizza la notificazione per pubblici proclami del presente gravame.

A tal proposito si segnalano almeno due casi analoghi (TAR Lazio, Sez.I bis, Ordinanza Collegiale 14.04.2017 n.4656; TAR Lazio, Sez.I bis, Ordinanza Collegiale 20.04.2017 n.4729) Ciò detto, alla luce degli indici normativi di riferimento, considerate le peculiarità del caso di specie e l'impossibilità di individuare i potenziali controinteressati nonché i soggetti che verranno selezionati a completamento della procedura tra i soggetti collocatisi nella graduatoria finale che seguono il ricorrente in graduatoria, non è possibile procedere con la notifica diretta nei confronti di soggetti non specificatamente individuabili.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente e i suoi Legali, chiedono che Codesto Ecc.mo TAR autorizzi ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del suesteso ricorso per pubblici proclami.

**Per tutto quanto dedotto,**

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
IL LAZIO- SEDE DI ROMA**

**- in via istruttoria, qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a.;**

- ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., autorizzare la notifica per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione, in particolare, disponendo una nuova verifica medica ovvero ammettendo con riserva il ricorrente al corso di formazione che verrà avviato entro il prossimo mese di maggio;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni consequenziale statuizione.

Si dichiara che il presente giudizio sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo-Roma, 9 marzo 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo

